

COMUNE DI MORCOTE



ORDINANZA MUNICIPALE

**concernente la concessione di contributi e sussidi
alle persone residenti a Morcote**

del 10 dicembre 2018

Il Municipio di Morcote richiamato:

Il Regolamento comunale per la concessione di contributi e sussidi alle persone residenti a Morcote

O R D I N A:

- | | |
|---|---|
| Art. 1
Scopo | La presente ordinanza disciplina la concessione dei contributi e sussidi alle persone residenti a Morcote |
| Art. 2
Beneficiari | <p>Gli aiuti comunali sono concessi dal Municipio:</p> <p>a) A persone domiciliate nel Comune da almeno 1 anno (al momento dell'inoltro della richiesta).</p> <p>b) Agli stranieri in possesso di un permesso dimora annuale (permesso B), residenti da almeno 3 anni (al momento dell'inoltro della richiesta).</p> |
| Art. 3
Sussidio ai beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI | <p>La prestazione complementare comunale è riconosciuta ai beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI secondo i seguenti parametri:</p> <p>Coniugi: CHF 2'000.--</p> <p>Persone sole: CHF 2'500.--</p> <p>Orfani beneficiari di rendite AVS: CHF 2'000.--</p> |
| Art. 4
Sussidi per la partecipazione a colonie e campi sportivi | <p>Viene riconosciuto un sussidio per la partecipazione dei giovani fino a 18 anni a colonie, campeggi, campi sportivi organizzati da enti pubblici o istituzioni private riconosciuti dallo Stato (Cantone Ticino, Confederazione) o dal Comune di Morcote.</p> <p>Il soggiorno deve durare almeno 5 giorni consecutivi.</p> <p>Il sussidio non può superare il 50% della retta di partecipazione, ritenuto un massimo di CHF1'000.--.</p> |

Art. 5
Sussidi per la
partecipazione a corsi
sportivi, musicali,
culturali

Viene riconosciuto un sussidio per la partecipazione dei giovani fino a 18 anni a corsi sportivi, musicali e culturali.
La durata dei corsi deve essere di almeno 1 anno scolastico
Il sussidio non può superare il 50% della retta di partecipazione, ritenuto un massimo di CHF 1'000.--.

Art. 6
Sussidi abbonamenti
per mezzi di trasporto
pubblici

Viene riconosciuto un sussidio comunale ai giovani (studenti e apprendisti) possessori di un abbonamento annuale di trasporto per mezzi pubblici, utilizzato per recarsi a scuola o al lavoro.

Hanno diritto al sussidio i giovani domiciliati nel Comune di Morcote fino al 25 esimo anno di età, che frequentano una scuola o che seguono una formazione professionale. Fa stato il domicilio alla data di inizio della validità dell'abbonamento. Sono esclusi dal sussidio gli allievi della scuola dell'obbligo per i quali il Comune versa già un contributo al Cantone.

Sono sussidiati gli abbonamenti personali emessi da FFS, Autopostale Ticino e Moesano, Autolinee regionali luganesi (ARL), Trasporti Pubblici Luganesi (TPL), Ferrovia Lugano Ponte Tresa (FLP) e dalla Comunità Tariffale Arcobaleno.

Per studenti e apprendisti il sussidio comunale viene così fissato:

1. Abbonamento in generale quali "Arcobaleno" 100% del costo effettivo (per anno civile).
2. Abbonamento annuale FFS "Generale (AG)" CHF 500.--.
3. Abbonamento AG Night 100% del costo effettivo.

Il sussidio è riconosciuto solo per le zone che servono effettivamente al giovane per recarsi da casa alla sede della scuola e/o alla sede del datore di lavoro.

Hanno inoltre diritto al sussidio le persone residenti in età AVS.

Per le persone in età AVS il sussidio comunale viene così fissato:

Abbonamento "Arcobaleno" annuale 50 % del costo effettivo, ritenuto un massimo di CHF 500.--.

Verranno sussidiati unicamente i titoli di trasporto corrispondenti alla 2° classe. Quelli di 1° classe beneficeranno del sussidio sulla base del costo corrispondente al costo di 2° classe

Art. 7 Sussidio abbonamenti utilizzo parcheggi pubblici	Viene riconosciuto un sussidio comunale alle famiglie con almeno un figlio in età scolastica (scuola dell'obbligo), possessori di un abbonamento annuale per il parcheggio di un veicolo. Il sussidio corrisponde al 20 % del costo dell'abbonamento per nucleo familiare. Chi necessita di assistenza e cure a domicilio comprovate da certificato medico può ottenere il rimborso integrale dei costi che gli operatori riconosciuti ufficialmente devono sostenere per il parcheggio dei loro veicoli
Art. 8 Sussidi alla mobilità lenta	Per l'acquisto di una bicicletta viene riconosciuto un contributo una tantum per beneficiario del 25 % dei costi sostenuti fino a un massimo di CHF 500.--. Il rivenditore deve avere sede in Svizzera. Ogni beneficiario ha diritto a un sussidio ogni 5 anni.
Art. 9 Sussidio servizi extrascolastici	Viene riconosciuto un sussidio alle famiglie i cui figli frequentano i servizi extrascolastici (pre e doposcuola) organizzati dal Comune. Il Municipio può affidare l'organizzazione dei servizi, tramite la sottoscrizione di una convenzione, ad un altro Comune o ad un ente esterno nel rispetto della Legge cantonale sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie). Il sussidio non può superare l'80% della retta.
Art. 10 Sussidio acquisto tosaerba e decespugliatori elettrici o a batteria	Per l'acquisto di un tosaerba e/o un decespugliatore elettrico o a batteria viene riconosciuto un contributo una tantum per nucleo familiare del 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di CHF 200.--. Il sussidio non viene riconosciuto per l'acquisto delle sole batterie. Il rivenditore deve avere sede in Svizzera. Il fabbricante deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino. Ogni beneficiario ha diritto a un sussidio ogni 5 anni.
Art.11 Restituzione	I sussidi riscossi indebitamente devono essere restituiti.
Art. 12 Reclamo e ricorso	Contro le decisioni in applicazione del presente Regolamento è data facoltà di reclamo entro 15 giorni dall'intimazione al Municipio. Contro le decisioni sul reclamo è data la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
Art. 13 Entrata in vigore	La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore scaduti i termini di ricorso.

Ordinanza adottata con risoluzione municipale no. 517 del 10 dicembre 2018

Ordinanza pubblicata a norma dell'articolo 192 LOC e 44 RALOC, per un periodo di 30 giorni, a partire dal 18 dicembre 2018

Modifiche degli articoli 3,4,5,6,8 e 9 adottate con risoluzioni municipale no. 841 dell'11 dicembre 2023

Modifiche pubblicate a norma dell'articolo 192 LOC e 44 RALOC, per un periodo di 30 giorni, a partire dal 13 dicembre 2023

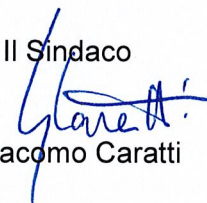
Nuovi articoli 9 e 10 adottati con risoluzione municipale no. 415 del 12.05.2025

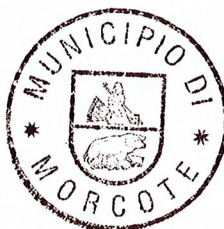
Modifica numerazione articoli da 9, 10 e 11 a 11,12 e 13 adottata con risoluzione municipale no. 415 del 12.05.2025

Modifiche pubblicate a norma dell'articolo 192 LOC e 44 RALOC, per un periodo di 30 giorni, a partire dal 19.05.2025

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco


Giacomo Caratti



Il Segretario


Luca Cavadini